

IVA

Rimediare allo splafonamento: restano valide le vecchie procedure

di **Marco Bomben**

Con la [risoluzione 16/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione interpretativa in merito **alle procedure utilizzabili dagli esportatori abituali per regolarizzare il c.d. "splafonamento"**.

È noto che l'[articolo 8, comma 1, lettera c\) del D.P.R. 633/1972](#) prevede la **non imponibilità** delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli **esportatori abituali** che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell'imposta, **entro un determinato limite annuale (plafond)**. L'eventuale splafonamento è punito con una **sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non regolarmente versata** ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#).

Nella fattispecie analizzata, l'istante (esportatore abituale) dopo aver effettuato nel 2015 acquisti senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del *plafond* disponibile ha interrogato il Fisco in merito alle modalità con cui **ravvedere la violazione** commessa beneficiando della **sanzione ridotta** ex [articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).

Nell'occasione l'Agenzia ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui, in caso di splafonamento, la **violazione non può essere ricondotta ad un'ipotesi di tardivo versamento da parte del cedente/prestatore**, che ricevuta la dichiarazione di intento, ha emesso legittimamente fattura senza addebito di imposta. Tuttavia, affinché il **cedente/prestatore non risponda della violazione** è necessario che risultino verificate entrambe le seguenti condizioni, ovvero:

- abbia **ricevuto la lettera di intento** corredata della **ricevuta di presentazione** da parte dell'esportatore abituale;
- ne **riscontri telematicamente l'avvenuta presentazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi in passato in materia di splafonamento con la [circolare 12/E/2008](#) dove ha affermato che la regolarizzazione della violazione è **possibile anche oltre i termini previsti per ravvedere la sanzione**, atteso che in tal caso, la sanzione è irrogata direttamente dall'ufficio.

Con riferimento alle **modalità di regolarizzazione dello splafonamento**, invece, la risoluzione di ieri ha ribadito l'utilizzo delle tre diverse alternative già previste nella [circolare AdE 50/E/2002](#)

. Pertanto, **l'esportatore abituale che intenda regolarizzare la violazione commessa** può ricorrere alternativamente ad **una delle seguenti procedure alternative**.

Procedura A

Richiedere al proprio cedente/prestatore di effettuare le **variazioni in aumento dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 26, D.P.R. 633/1972](#). Resta in ogni caso **a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni**, da effettuarsi anche tramite **l'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#).

Procedura B

1. Emettere in duplice copia un'**autofattura** nella quale sono indicati: gli **estremi identificativi di ciascun fornitore**, il **numero progressivo** delle fatture ricevute, **l'ammontare eccedente il plafond** e **l'imposta** che avrebbe dovuto essere applicata;
2. **versare l'imposta e gli interessi**;
3. **annotare l'autofattura** nel registro degli acquisti;
4. **presentare una copia dell'autofattura** al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
5. indicare **in dichiarazione una posta a debito pari all'Iva** assolta così da evitare la doppia detrazione;
6. **versare**, in caso di ravvedimento, **la sanzione in misura ridotta** ai sensi del citato [articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Procedura C

1. **Emettere un'autofattura** con le caratteristiche di cui al punto 1 della procedura B **entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento**;
2. **assolvere l'imposta in sede di liquidazione periodica**, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva acquisti;
3. **presentare una copia dell'autofattura** al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
4. **versare**, in caso di ravvedimento, **la sanzione** prevista dall'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#).

L'Agenzia precisa inoltre che **la presentazione dell'autofattura** all'ufficio competente può avvenire anche in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché **entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva**.

Concludendo, si deve ritenere **possibile il versamento delle sanzioni in misura ridotta** ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#) (ravvedimento operoso) a **prescindere dalla procedura** utilizzata dall'esportatore abituale **per regolarizzare lo splafonamento**.